

Appropriazione indebita del file informatico altrui: vecchie soluzioni e nuovi problemi.

Nota a Cass. Pen, sez. II, sent. 27 maggio 2022, n. 26899, Presidente Giovanna Verga, Redattore Giuseppe Nicastro.

SOMMARIO: **1.** Introduzione. - **2.** Una premessa necessaria. I dati informatici sono cose mobili? - **3.** Il caso. - **4.** La decisione della Corte. - **5.** Considerazioni conclusive a margine della pronuncia.

1. Introduzione

Con la sentenza in commento la Suprema Corte si è pronunciata sulla rilevanza penale della condotta di copia di *files* informatici, escludendo che la stessa possa integrare il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.).

Con tale pronuncia la Corte ha avuto modo di enunciare, in relazione al reato di appropriazione indebita, un principio già precedentemente espresso in tema di furto di dati informatici, per cui si ritiene che possa essere integrato il reato unicamente in caso di cancellazione dei *files* dal pc della persona offesa.

La decisione rappresenta l'occasione per riepilogare i principi espressi in materia dalla Suprema Corte e per riflettere sull'applicazione degli stessi a casi analoghi, evidenziandone altresì le possibili criticità delle argomentazioni impiegate dalla Cassazione.

2. Una premessa necessaria. I dati informatici sono cose mobili?

Come noto, sia il delitto di furto che quello di appropriazione indebita richiedono, quale oggetto materiale del reato, che la condotta abbia a oggetto delle “*cose mobili*”. Occorre quindi chiedersi, in via preliminare, se, ai sensi della definizione di cosa mobile utilizzata dal diritto penale, i *files* informatici rientrino in tale categoria.

La questione è stata lungamente dibattuta dalla giurisprudenza della Suprema Corte.

Secondo un primo orientamento, infatti, nel concetto di cosa mobile non sarebbe possibile ricomprendere i *files*, atteso che gli stessi sarebbero beni immateriali, in quanto tali insuscettibili di sottrazione e successivo impossessamento¹.

In adesione a tale orientamento, si riteneva che i reati di furto e appropriazione indebita potessero essere integrati nel caso in cui i beni immateriali fossero stati rappresentati su documenti fisici (ad esempio, la stampa di un documento informatico)².

Sulla base di un secondo orientamento, inizialmente minoritario, invece, oggetto materiale della condotta di furto poteva essere costituito anche dai *files* informatici³.

¹ Cass. Pen., sez. IV, 26 ottobre 2010, n. 44840 in materia di furto. Analogamente, in materia di appropriazione indebita, Cass. Pen., sez. II, 12 luglio 2011, n. 33839).

² Cass. Pen., sez. V, 30 settembre 2014, n. 47105.

³ Cass. Pen., sez. V, 19 febbraio 2015, n. 32383.

In particolare, questo secondo orientamento è stato sviluppato dalla Corte di Cassazione con Sentenza n. 11959 del 7 novembre 2019, sulla base di un'articolata ed esauriente motivazione.

Prendendo le mosse dalla definizione di cosa mobile quale oggetto dotato di materialità e fisicità, rappresentato nello spazio e suscettibile di essere spostato da un luogo all'altro, la Corte di Cassazione ha ritenuto che anche i files informatici fossero da ricondursi a tale categoria.

I *file*, infatti, non costituiscono altro che un insieme di dati, archiviati o elaborati. Questa struttura presenta una propria dimensione fisica, misurata in *bit* (acronimo corrispondente all'espressione *binary digit*)⁴.

Per i lettori meno esperti, il *bit* è l'unità di misura del contenuto di informazione di un messaggio. Più precisamente un bit è la quantità di informazione che risolve l'incertezza tra due alternative (aperto o chiuso, acceso o spento, zero o uno ecc.)⁵.

Lo spazio in cui vengono collocati i bit è costituito da celle ciascuna di 8 bit, denominata *byte*. I *byte*, non sono entità astratte, bensì dotate di una propria fisicità, poiché occupano una parte di memoria quantificabile e possono essere destinatarie di operazioni, quale la copia e l'eliminazione, registrabili sul sistema operativo.

In altre parole, secondo la Suprema Corte, il *file*, pur non potendo essere percepito da un punto di vista sensoriale, possiederebbe una propria dimensione fisica.

In conclusione, nella Sentenza la Corte di Cassazione affermava il principio secondo cui "*i dati informatici (files) sono qualificabili cose mobili ai sensi della legge penale*" e che, pertanto, a determinate condizioni, la sottrazione o appropriazione di *file* può integrare i delitti di furto o appropriazione indebita.

3. Il caso

Chiarita la natura di cosa mobile dei *files* informatici, è possibile passare all'analisi della sentenza in commento.

Nel caso di specie, i due legali rappresentanti della società Alfa erano stati accusati di essersi appropriati, in occasione dei rapporti commerciali intrattenuti con altra società, Beta, dei contenuti dei corsi di formazione tenuti da quest'ultima (in materia di intelligenza emotiva, *mindfulness*, *mindful eating*, comunicazione, *marketing*).

In relazione a tale incolpazione, il Tribunale del Riesame di Venezia aveva annullato l'ordinanza con la quale il Giudice per le Indagini Preliminari aveva applicato, nei confronti dei due legali rappresentanti, la misura interdittiva del divieto di esercitare attività imprenditoriale per un anno, in relazione al reato di appropriazione indebita aggravata.

⁴ Cass. Pen., sez. II, 7 novembre 2019, n. 11959

⁵ <https://www.treccani.it/enciclopedia/bit.>

Secondo il Riesame, infatti, nel caso di specie non vi sarebbe stata alcuna interversione del possesso, elemento costitutivo del reato di appropriazione indebita, in quanto il materiale informatico sarebbe rimasto nella disponibilità della società Beta.

Avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame veniva proposto, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, ricorso per Cassazione.

Tra le varie argomentazioni sviluppate dal Procuratore vi era quella secondo cui l'attività di copia dei *files* informatici costituirebbe una distrazione dei beni, in quanto, durante l'accesso ai server aziendali della società Beta, gli amministratori di Alfa si sarebbero comportati come proprietari dei documenti elettronici, realizzando così il requisito dell'interversione del possesso necessario per l'integrazione del delitto di appropriazione indebita.

A seguito della copia dei *files*, infatti, gli amministratori della società avrebbero messo in commercio corsi identici a quelli ideati dalla persona offesa, disponendone così ben oltre i limiti del titolo di possesso, comportandosi di fatto come proprietari degli stessi *files*.

4. La decisione della Corte

Nella Sentenza in commento la Corte dichiarava il ricorso del Pubblico Ministero manifestamente infondato.

Secondo la Cassazione infatti, anche a voler prescindere dal fatto che i *files* possano essere definiti o meno cosa mobile, non si sarebbe verificato il requisito della definitiva sottrazione del bene ai titolari degli stessi.

Nel ragionamento della Suprema Corte, occorre infatti distinguere tra le modalità con le quali i *files* vengono trasferiti.

In caso di mera copiatura dei *files* senza successiva cancellazione, come quello di specie, l'originale degli stessi rimane nella disponibilità materiale e giuridica del titolare, di talché manca il requisito della definitiva sottrazione del bene – elemento costitutivo del reato di appropriazione indebita.

Diversamente, si può parlare di sottrazione definitiva dei *files* qualora all'operazione di copia dei *files* si accompagni la cancellazione degli stessi sul supporto informatico originale. In questo caso, come evidente, il proprietario dei beni non potrà più usufruirne. Alla medesima conclusione si può giungere anche in caso di operazione di “*taglia e incolla*”, poiché con tale operazione si realizza lo spostamento definitivo del *file* del titolare al computer o alla memoria esterna del soggetto agente.

5. Considerazioni conclusive a margine della pronuncia

La pronuncia in commento si pone sul solco di quanto già sostenuto dalla Corte in materia di furto di *files* informatici. Secondo la Cassazione, infatti, è da escludersi la configurabilità del reato di cui all'art. 624 c.p. nel caso di semplice copiatura dei *files*, non comportando tale operazione la perdita del possesso della res da parte del legittimo detentore⁶.

Diversamente, il reato di furto verrebbe integrato laddove vi fosse la perdita del possesso da parte della persona offesa, a causa della cancellazione ovvero del taglia / incolla dei *files* originariamente detenuti dalla vittima del reato.

Le pronunce della Suprema Corte in materia, pertanto, distinguono tra l'operazione di copia / incolla dei *files*, senza successiva cancellazione, a quelle di cancellazione dei *files* o di taglia / incolla degli stessi.

La parificazione tra queste ultime due ipotesi – cancellazione dei *files* e taglia / incolla – in realtà, fa sorgere dei dubbi circa l'effettiva corrispondenza tra i due casi e sulle eventuali conseguenze da un punto di vista di qualificazione giuridica.

Le due operazioni, infatti, sono strutturalmente differenti.

Nel caso di copia / incolla con cancellazione, il soggetto agente dapprima copia i *files* su un proprio dispositivo e in un secondo momento cancella gli originali dal computer / *hard disk* della persona offesa.

In questa ipotesi, è come se l'autore della condotta delittuosa provvedesse a fotocopiare un documento e a distruggere l'originale.

Nell'ipotesi di taglia / incolla, invece, i file originali vengono direttamente spostati sul dispositivo informatico del soggetto agente. Non vi è alcuna cancellazione, bensì il trasferimento dei *file* in esame su supporto elettronico dell'autore del reato.

In questa ipotesi invece, è come se il soggetto agente sottraesse / si impossessasse direttamente dei documenti originali.

Considerato tale criterio distintivo, in caso di copia/incolla, la corretta qualificazione giuridica della condotta dovrebbe essere quella di danneggiamento ex art. 635 bis c.p. in luogo di quella di appropriazione indebita / furto, punita meno severamente (reclusione da sei mesi a tre anni).

L'eventuale copia dei *file* contro la volontà del legittimo proprietario, pertanto, potrebbe rilevare unicamente laddove la stessa integrasse ulteriori fattispecie penali (ad es. rivelazione segreto industriale, violazioni del diritto d'autore).

Seguendo questo ragionamento, i principi enunciati nella sentenza in commento potrebbero essere applicati unicamente in relazione all'ipotesi di taglia / incolla, il quale pacificamente integrerebbe, a seconda dei casi, i reati di appropriazione indebita ovvero di furto.

⁶ Cass. Pen., sez. IV, 26 ottobre 2020, n. 44840; in termini, Cass. Pen., sez. IV, 13 novembre 2003, n. 3449).

